



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO
Provincia di Brescia

ORDINANZA N. 4
Del 15/10/2026

OGGETTO: POSTICIPO DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE A USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO PER LA STAGIONE TERMICA 2026-2027.

IL SINDACO

VISTA la L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

VISTO il D.P.R. 26.08.1993 n. 412 e il D.P.R. 16.04.2013 n. 74;

VISTA la DGR XI/3502 del 05.08.2020 "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020" e, in particolare, quanto disposto dall'art. 7, comma 13 – del documento tecnico allegato che prevede: "In deroga a quanto previsto dal presente punto, i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili";

VISTA la DGR XII/2634 del 24.06.2024 con cui è stato statuito "(...) di dare indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall'art. 5 del DPR n. 74/2013 e ribadita dalla d.G.R. n. 3502/2020, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi – realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio -, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteorologiche che ne giustifichino l'applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA (...)";

PRESO ATTO che, il territorio del Comune di Provaglio d'Iseo è inserito nella "Zona climatica E" dell'art. 4, del D.P.R. n. 74/2013, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento pari a n.14 ore giornaliere nel periodo temporale intercorrente tra il 15 ottobre e il 15 aprile, ossia nell'anno di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

CONSIDERATO che gli impianti termici a uso civile rappresentano una sorgente di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

VISTE le previsioni meteorologiche che danno un quadro di stabilità con temperature oltre la media stagionale;

DATO ATTO che la previsione del posticipo di una settimana, dal 15 ottobre al 22 ottobre 2026, del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile possa contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti e per il miglioramento della qualità dell'aria;

DISPONE

Il posticipo del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile dal 15 ottobre al 22 ottobre 2026 con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate:

1. al di fuori del periodo di accensione consentito (fra il 15 e il 22 ottobre 2026) e senza alcuna ulteriore disposizione dell'Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (n. 7 ore giornaliere);
2. per tutta la stagione termica la durata di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 05:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
3. per tutta la stagione termica la riduzione di 1°C, da 20°C a 19°C +2°C di tolleranza, della temperatura dell'aria indicata all'art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013, a eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è confermata la temperatura massima di 18°C +2°C di tolleranza;
4. il posticipo del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile e la riduzione della temperatura massima consentita (19°C +2°C) di cui al punto 3 non si applicano:
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
 - f) agli edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - g) agli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
 - h) agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
 - i) agli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
 - j) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e

sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C +2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al precedente punto 1;

- k) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- l) agli impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- m) agli impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti di cui al precedente punto 1, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera j).

IL SINDACO
f.to Vincenzo Simonini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Reg. Pubblicazioni n° **801**

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line, **dal 15/10/2026 al 30/10/2026**.

Provaglio d'Iseo, li **15/10/2026**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Ing. Marzio Consoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

(art. 23, comma 2, CAD)

Io, Responsabile del Settore, certifico, mediante l'apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale informatico.

Ai sensi dell'articolo 23 bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia formata su supporto informatico ha la stessa efficacia probatoria dell'originale.

IL RESPONSABILE

Ing. Marzio Consoli